

A.G.C. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Deliberazione n. 1078 del 5 giugno 2009 – Approvazione del disegno di legge "Riorganizzazione della Agenzia Regionale Sanitaria"

PREMESSO che la legge regionale n° 25 del 18 novembre 1996 ha istituito l'Agenzia regionale sanitaria, denominata ARSAN;

CONSIDERATO che la legge regionale n° 1 del 19 gennaio 2009 avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2009" all'art. 28 ha disposto che la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore, approvi un disegno di legge per la riorganizzazione, tra le altre agenzie, dell' ARSAN e che la mancata approvazione di tale disegno di legge comporta il suo scioglimento;

VISTO il disegno di legge di riorganizzazione dell'ARSAN, corredato dalla relazione introduttiva, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che interviene per aggiornare alcune norme che attengono ai compiti e alle modalità organizzative e di funzionamento dell'Agenzia, in modo da renderle coerenti con l'evoluzione del quadro normativo nazionale e regionale;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo (prot. 3675/UDCP/GAB/UL/2009 e prot. n. 3902/UDCP/GAB/UL/2009);

RITENUTO di dover approvare quale proposta al Consiglio Regionale il disegno di legge che provvede alla riorganizzazione dell'ARSAN;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime:

DELIBERA

APPROVARE quale proposta al Consiglio Regionale il disegno di legge "Riorganizzazione dell'Agenzia Regionale Sanitaria", corredato dalla relazione introduttiva, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che interviene per aggiornare alcune norme che attengono ai compiti e alle modalità organizzative e di funzionamento dell'Agenzia, in modo da renderle coerenti con l'evoluzione del quadro normativo nazionale e regionale;

di **TRASMETTERE** il disegno di legge in oggetto al Consiglio Regionale per l'approvazione;

di **INVIARE** il presente atto, con l'allegato disegno di legge corredato dalla relazione introduttiva, all'A.G.C. 19 Piano Regionale e Rapporti con gli organi istituzionali delle AA.SS.LL. e AA.OO., alla A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria, all'A.G.C. 01 Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Disegno di legge regionale:

“riorganizzazione dell’Agenzia regionale sanitaria (ARSAN)”

Relazione introduttiva

La legge regionale n° 25 del 18 novembre 1996 ha istituito l’Agenzia regionale sanitaria, denominata ARSAN.

La legge regionale n° 1 del 19 gennaio 2009 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2009 – “ all’art. 28 ha disposto che la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore, approvi un disegno di legge per la riorganizzazione, tra le altre agenzie, dell’ ARSAN e che la mancata approvazione del piano di riorganizzazione comporta il suo scioglimento.

Il disegno di legge provvede alla riorganizzazione dell’ARSAN ed interviene anche per aggiornare alcune norme che attengono ai compiti e alle modalità organizzative e di funzionamento, in modo da renderle coerenti con l’evoluzione del quadro normativo nazionale e regionale.

Gli articoli 1, 2, 3 provvedono a definire la natura giuridica dell’ARSAN e le finalità che essa deve perseguire.

In tali norme L’ARSAN è strutturata come azienda della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, e si configura come tecnostruttura portatrice di conoscenza integrativa all’azione di governo regionale, deputata alla ricerca in materia di politica sanitaria e/o per l’organizzazione dei servizi sanitari e ad offrire supporto tecnico all’Assessorato alla Sanità nella programmazione sanitaria.

L’Assessore regionale alla sanità esercita l’alta sorveglianza sull’attività assicurandone la conformità alle direttive della Giunta regionale ed il coordinamento con gli indirizzi emanati a livello nazionale.

L’art. 4 definisce i compiti dell’Agenzia.

L’articolo 5 esplicita i poteri di vigilanza della giunta regionale nei confronti dell’ARSAN.

L’articolo 6 contiene le norme per la nomina del direttore generale dell’ARSAN ed i poteri ad esso attribuiti. In particolare è stabilito che l’ARSAN è retta da un direttore generale che ne è il legale rappresentante, ha la responsabilità amministrativa, patrimoniale, organizzativa e gestionale ed adotta tutte le determinazioni necessarie per l’espletamento dei compiti attribuiti all’Agenzia.

La disciplina per il funzionamento, l’organizzazione per l’espletamento dei compiti assegnati e la relativa pianta organica, sono demandate ad un apposito regolamento che deve essere adottato dal direttore generale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e deve essere sottoposto all’approvazione della giunta regionale su proposta dell’Assessore alla sanità.

Gli articoli 7 e 8 contengono disposizioni in merito al reclutamento del personale e alle modalità di finanziamento.

L’articolo 9 disciplina la composizione del collegio sindacale ed i compiti che deve svolgere.

L'articolo 10 individua le materie sulle quali la Giunta regionale esercita il controllo preventivo sugli atti dell'ARSAN

L'articolo 11 dispone che il servizio di tesoreria sia svolto dall'istituto di credito che assicura il medesimo servizio all'Amministrazione regionale.

L'articolo 12, al fine di imprimere maggiore efficacia all'azione di programmazione e gestione degli interventi di edilizia sanitaria e sociosanitaria e quelli per il potenziamento tecnologico delle strutture sanitarie, di regola finanziati con il Programma straordinario di cui all'art. 20, L. n. 67/88 e ss. mm. ii., per rafforzare le funzioni di coordinamento nei confronti delle Aziende Sanitarie, stazioni appaltanti per delega della Regione e per favorire, infine, la tempestiva adozione dei provvedimenti tesi alla rimozione di ogni ostacolo procedurale all'attuazione degli interventi medesimi, il Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e sociosanitaria, già costituito ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 25/96, è abolito e le relative funzioni nonché il personale tecnico dipendente della Giunta regionale, già assegnato in via permanente all'ARSAN ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d) della L.R. n. 25/96 cit., sono trasferiti al Settore Programmazione dell'Assessorato alla Sanità.

Dopo le disposizioni attuative di cui all'articolo 13, l'art. 14 abroga la legge 18 novembre 1996 n° 25 nonché le disposizioni contenute in altre norme regionali in contrasto o non compatibili con quelle della presente legge.

L'articolo 15 contiene la dichiarazione di urgenza.

ART. 1*Oggetto*

1. La presente legge disciplina l'istituzione, l'ordinamento ed i compiti nonché le modalità organizzative e di finanziamento dell'Agenzia regionale sanitaria, di seguito denominata ARSAN.

ART. 2*Finalità e Ordinamento*

1. L'ARSAN è dotata di personalità giuridica pubblica e svolge attività di supporto all'Assessorato alla Sanità nella programmazione sanitaria fornendo consulenza, attuando studi e ricerche in materia di politica sanitaria e/o per l'organizzazione dei servizi sanitari.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, su indicazione dell'Assessorato alla Sanità, l'Agenzia svolge funzioni tese a favorire, attraverso la comparazione dei diversi modelli organizzativi e gestionali adottati, la promozione di piani di sviluppo interaziendali per omogeneizzare le attività sanitarie.
3. L'ARSAN è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, nei limiti stabiliti dalla presente legge. L'autonomia di bilancio è attribuita nei limiti del contributo annuale determinato annualmente dalla Giunta della Regione Campania nell'ambito del fondo sanitario regionale.
4. L'ARSAN è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con il quale sono fissate le determinazioni occorrenti per il primo impianto.

ART. 3*Organi*

1. Sono organi dell'ARSAN:
 - a) Il direttore generale;
 - b) Il collegio sindacale.

ART. 4*Compiti*

1. Per l'assolvimento delle finalità di cui all'art. 2 all'ARSAN sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) analisi dei bisogni sanitari e socio sanitari a supporto delle attività di programmazione sanitaria;

- b) sviluppo e gestione di un sistema informativo regionale per il monitoraggio dei livelli di assistenza per fornire all'Assessorato alla Sanità elementi utili all'elaborazione di piani di sviluppo;
- c) monitoraggio dei processi di attuazione dei piani sanitari regionali per conto dell'Assessorato alla Sanità;
- d) promozione e sviluppo delle metodologie del governo clinico, ivi compreso lo sviluppo e la valutazione dei sistemi di qualità dell'assistenza sanitaria
- e) promozione e sviluppo delle metodologie e degli strumenti dell'Evidence Based Medicine
- f) promozione, elaborazione e realizzazione di iniziative per la promozione della salute
- g) promozione progettazione e realizzazione di eventi formativi di interesse del Servizio Sanitario Nazionale
- h) Valutazione di tecnologie biomediche (health technology assessment)
- i) Sviluppo di strumenti e metodologie per il controllo di gestione.

2. Oltre ai compiti di cui al comma 1, l'ARSAN può svolgere, previo assenso dell'Assessore alla Sanità della Regione Campania, le seguenti attività :

- a) partecipare alla elaborazione, realizzazione e gestione di specifici progetti a valenza regionale, interregionale, nazionale e internazionale sulle materie di sua competenza;
- b) svolgere attività in collaborazione con L'Agencia Nazionale per i Servizi Sanitari, con l'Istituto Superiore di Sanità, nonché con le altre agenzie sanitarie regionali attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- c) svolgere attività per conto delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, degli Istituti di ricerca, ricovero e cura a carattere scientifico e delle Aziende ospedaliere universitarie, previa stipula di convenzioni che definiscono anche i corrispettivi economici;
- d) fornire consulenze e servizi remunerati su richiesta delle Aziende del Servizio sanitario regionale e di altri enti pubblici della Regione Campania;

3. La Giunta regionale può affidare all'Agencia ulteriori specifici incarichi nell'ambito delle competenze ad essa attribuite.

ART. 5

Vigilanza

1. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza della Giunta regionale della Campania secondo le disposizioni del comma 2 e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Nell'ambito dei poteri di indirizzo e vigilanza di cui al comma 1, la Giunta regionale della Campania:
 - a) approva i programmi di attività dell'Agenzia ed i bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia;
 - b) emana direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
 - c) acquisisce dati e notizie ed effettua ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
 - d) indica eventuali specifiche attività da intraprendere.

ART. 6

Direzione e organizzazione

1. L'Assessore regionale alla sanità esercita l'alta sorveglianza sull'attività dell'ARSAN, assicurandone la conformità alle direttive della Giunta regionale ed il coordinamento con gli indirizzi emanati a livello nazionale.
2. L'ARSAN è retta da un direttore generale nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta. Il direttore generale è scelto tra esperti di documentata competenza in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale quinquennale acquisita, nei dieci anni precedenti la nomina, in strutture sanitarie pubbliche e private. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato con contratto di diritto privato, secondo la disciplina di cui al titolo II, libro V, del Codice Civile, il cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale. Il contratto di durata quinquennale e rinnovabile individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Al direttore generale viene corrisposto un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale entro il limite massimo stabilito dal DPCM 502/95 e s.m.i.
3. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia di cui ha la responsabilità amministrativa, patrimoniale, organizzativa e gestionale ed adotta tutte le determinazioni necessarie per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4.
4. Il funzionamento, l'organizzazione e la relativa pianta organica dell'ARSAN, per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4, sono disciplinati dal regolamento adottato dal direttore generale e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità, che preveda l'istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
5. Il regolamento di cui al comma 4 prevede l'articolazione dell'ARSAN in strutture operative e servizi di supporto. Ad ogni struttura operativa e servizio di supporto è preposto un dirigente responsabile, nominato dal direttore generale, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 165/2001 per il reclutamento della dirigenza e scelto tra persone di documentata competenza in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale quinquennale acquisita in strutture sanitarie

pubbliche e private. Il rapporto di lavoro dei dirigenti responsabili è esclusivo ed è regolato con contratto di diritto privato secondo la disciplina di cui al titolo II, libro V, del Codice Civile, il cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale. Il contratto di durata quinquennale è rinnovabile. Ai dirigenti responsabili viene corrisposto un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale entro il limite dell'80% del trattamento economico del direttore generale dell'ARSAN.

6. Per i dipendenti pubblici la nomina a direttore generale, a dirigente responsabile di struttura operativa o di servizio di supporto è subordinata al collocamento in aspettativa senza assegni;
7. Tramite apposita convenzione da stipularsi tra l'Assessore alla sanità e il Direttore generale dell'Agenzia sono definiti gli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; i risultati attesi in un arco temporale determinato; l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; le strategie per il miglioramento dei servizi; le modalità di verifica dei risultati di gestione; le modalità necessarie ad assicurare all'assessorato alla sanità la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

ART. 7

Personale

1. L'ARSAN si avvale di personale comandato dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale, dalle Aziende sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere, dall' IRCSS di diritto pubblico e dalle Aziende ospedaliere universitarie della Campania, secondo le necessità della pianta organica di cui all'art. 6, comma 4.
2. L'ARSAN può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, e nei limiti previsti dalla legislazione vigente, di singoli professionisti mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

ART. 8

Finanziamento

1. Il finanziamento dell'ARSAN avviene mediante:
 - a) contributo ordinario determinato annualmente dalla Giunta regionale a valere sul fondo sanitario regionale;
 - b) quote aggiuntive determinate dalla Giunta regionale a valere sul fondo sanitario regionale per l'eventuale finanziamento di specifici progetti disposti dall'Assessorato alla sanità o dalla Giunta regionale ;
 - c) ricavi e proventi per prestazioni rese a favore dei soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) e d)
2. L'ARSAN redige il proprio bilancio secondo modalità e criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale per i bilanci delle Aziende sanitarie.

ART. 9*Collegio sindacale*

1. Il collegio sindacale è costituito da tre membri di cui due designati dal Consiglio regionale, scelti tra i professionisti iscritti in apposito elenco, ed un terzo designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della ragioneria dello Stato.
2. Il collegio svolge i seguenti compiti:
 - a) verifica l'amministrazione dell'Agenzia sotto il profilo economico
 - b) vigila sull'osservanza della legge
 - c) redige la relazione al bilancio di esercizio
 - d) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri contabili
 - e) effettua periodicamente verifiche di cassa
 - f) riferisce, almeno trimestralmente, alla Regione sul risultato del riscontro eseguito, denunciando i fatti, se sussiste fondato sospetto di gravi responsabilità,
 - g) trasmette periodicamente una relazione, almeno semestrale, sull'attività dell'Agenzia alla regione Campania
3. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo anche individualmente.
4. Il collegio sindacale dura in carica tre anni. Le indennità spettanti al Collegio sindacale, nonché le cause di decadenza e le modalità di ricostituzione, restano quelle disciplinate dall'art. 3 comma 13 D.Lgs 502/92 per il Collegio dei revisori contabili delle Aziende sanitarie.

ART. 10*Controlli*

1. La Giunta regionale esercita il controllo preventivo sugli atti dell'ARSAN per le seguenti materie:
 - a) regolamento di cui all'art. 6, comma 4
 - b) bilancio preventivo e conto consuntivo
 - c) assunzione diretta di attività gestionali di cui all'art. 4, comma 2, lettera c);
 - d) convenzioni

ART. 11*Servizio di tesoreria*

1. Il servizio di tesoreria dell'ARSAN è svolto dall'Istituto di credito che assicura il servizio all'Amministrazione regionale.

ART. 12*Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria*

1. Il Nucleo di Valutazione dell'edilizia sanitaria e socio sanitaria (NVES), costituito ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 25/96, è abolito.
2. Le funzioni ed il personale tecnico dipendente della Giunta regionale, già assegnato in via permanente all'ARSAN ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d) della L.R. n. 25/96, sono trasferiti al Settore Programmazione dell'Assessorato alla Sanità.

ART. 13*Norma transitoria*

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il direttore generale adotta il regolamento previsto dall'art. 6, comma 4.
2. Entro 60 giorni dalla data di approvazione del regolamento da parte della Giunta regionale il direttore generale dell'ARSAN ne adegua l'organizzazione.

ART. 14*Norma abrogativa*

1. E' abrogata la legge regionale 18 novembre 1996 n° 25, nonché le disposizioni contenute in altre leggi regionali in contrasto o non compatibili con quelle della presente legge

ART. 15*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.